

Codice DB0710

D.D. 23 maggio 2014, n. 314

Comune di CRISSOLO (CN). Sdemanializzazione per la successiva alienazione a privati vari di terreni di uso civico, previa conciliazione per occupazione pregressa senza valido titolo. Autorizzazione.

Premesso che:

a seguito di accertamento e verifica demaniale, (giusto incarico al Geom. Davide Decostanzi di Rifreddo) il Comune di CRISSOLO (CN) veniva a conoscenza di possessi di beni civici, nel proprio comprensorio comunale, da parte di privati, carenti della prescritta autorizzazione sovrana;

su incarico del Comune, in ottemperanza alle D.C.C. n. 9 e 10 del 14.03.2014, e n. 14 del 09.04.2014, il CTU – Geom. Decostanzi – con nota in data 08.05.2014 provvedeva a trasmettere le istanze di conciliazione per occupazione di terreni comunali di uso civico da parte di privati, senza valido titolo, come di seguito meglio specificate:

- Fig. 4 mapp. 9 di mq. 20.796, mapp. 23 di mq. 480 e mapp. 12 di mq. 335 e quindi per complessivi mq. 21.611,00 con sovrastante ristorante albergo denominato “RIFUGIO PIAN DEL RE” di mq. 850, già di proprietà privata – di fatto nel possesso del Sig. Aldo Giovanni PEROTTI;

- Fig. 20 mapp. 9 di mq. 300, mapp. 11 per mq. 900 e quindi per complessivi mq. 1200 con sovrastante fabbricato ad uso turistico ricettivo denominato “RIFUGIO STELLA ALPINA” di Pian Giaset (allo stato in disuso) identificato al NCF alla part. 8, già di proprietà privata di fatto nel possesso dei sigg.ri Antonietta, Alfredo, Alfredina e Renzo BESSONE;

- Fig. 4 mapp. 20 di mq. 442, e mapp. 28 per mq. 408 con sovrastante fabbricato ad uso “convitto-educandato/casa vacanze” identificato al Catasto fabbricati: Foglio 4 particella 20 sub. 1 categoria B/1 classe U consistenza 268 m³, Foglio 4 particella 20 sub. 2 categoria B/1 classe U consistenza 767 m³ (il mappale 20 era già individuato con l’identificativo 21 prima dell’allineamento mappe) già di proprietà privata, di fatto nel possesso della Parrocchia S. Andrea Apostolo di Bra rappresentata dal reverendo sacerdote GARRONE don Giorgio;

Vista:

- la perizia di stima in data 31.12.2013 a firma del geom. Davide Decostanzi di Rifreddo, approvata con DCC 09/2014, relativa alla conciliazione con il Sig. Aldo Giovanni PEROTTI, che sulla base di proprie considerazioni, effettuati i calcoli del caso, stabilisce l’importo complessivo a base di conciliazione in € 30.700,00, già applicati i benefici previsti dalla L.R. 29/2009 – meglio specificati nella D.G.R. 5-2484/2011 – (abbattimento del 65% su quanto dovuto per l’acquisto, fatte le debite decurtazioni del caso);

- la perizia di stima in data 31.12.2013 a firma del geom. Davide Decostanzi di Rifreddo, approvata con DCC 10/2014, relativa alla conciliazione con i Sigg.ri. Antonietta, Alfredo, Alfredina e Renzo BESSONE, che sulla base di proprie considerazioni, effettuati i calcoli del caso, stabilisce l’importo complessivo a base di conciliazione in € 115.460,00 già applicati i benefici previsti dalla L.R. 29/2009 (abbattimento dell’80% su quanto dovuto per canoni pregressi);

- la perizia di stima in data 31.12.2013 a firma del geom. Davide Decostanzi di Rifreddo, approvata con DCC 14/2014, relativa alla conciliazione con la Parrocchia S. Andrea Apostolo di Bra

rappresentata dal reverendo sacerdote GARRONE don Giorgio, che sulla base di proprie considerazioni, effettuati i calcoli del caso, stabilisce l'importo complessivo a base di conciliazione in € 5.200,00, già applicati i benefici previsti dalla L.R. 29/2009 (abbattimento del 65% su quanto dovuto per l'acquisto, fatte le debite decurtazioni del caso, oltre all'abbattimento dell'80% su quanto dovuto per canoni pregressi);

Visti i verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti presso l'Ufficio Regionale Usi civici, agli atti dello stesso i privati hanno rilasciato, fra l'altro, formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente l'argomento, nei confronti di Regione e Comune per la restituzione di somme derivanti da ulteriori abbattimenti disposti successivamente alla conclusione del procedimento in questione;

atteso, comunque, che la non accettazione delle condizioni prescritte dal presente atto o l'eventuale ricorso all'autorità competente, fa venir meno i benefici previsti dalla L.R.29/2009 e, nel caso di eventuale fallimento dell'esperimento di conciliazione, il Comune dovrà procedere alla reintegra delle aree gravate da uso civico con quanto ivi costruito, fatti salvi i dovuti conguagli per la parte economica, secondo legge;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli art. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- vista la L.R. 23/08;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90 -12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di CRISSOLO (CN) ad effettuare le suddette conciliazioni con privati per regolarizzare il possesso senza o senza valido titolo, oltre che l'alienazione di piccole porzioni di terreni comunali gravati da uso civico per le motivazioni ed alle condizioni suesposte sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento con L.R. 29/2009 e D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

determina

di autorizzare il Comune di CRISSOLO (CN) a:

sdemanializzare le aree gravate da uso civico, attualmente nel possesso esclusivo di fatto dei sottoelencati privati, al fine di trasferirne la piena proprietà agli stessi, libere da vincolo di uso civico, a seguito della conciliazione:

- Sig. Aldo Giovanni PEROTTI per gli immobili identificati al NCT del Comune di CRISSOLO (CN) - Fg. 4 mapp. 9 di mq. 20.796, mapp. 23 di mq. 480 e mapp. 12 di mq. 335 e quindi per complessivi mq. 21.611,00 con sovrastante ristorante albergo denominato "RIFUGIO PIAN DEL RE" di mq. 850, già di proprietà privata;

- Sigg.ri Antonietta, Alfredo, Alfredina e Renzo BESSONE per gli immobili identificati al NCT del Comune di CRISSOLO (CN) - Fg. 20 mapp. 9 di mq. 300, mapp. 11 per mq. 900 e quindi per complessivi mq. 1200 con sovrastante fabbricato ad uso turistico ricettivo denominato "RIFUGIO STELLA ALPINA" di Pian Giaset (allo stato in disuso) identificato al NCF alla part. 8, già di proprietà privata;

- Parrocchia S. Andrea Apostolo di Bra rappresentata dal reverendo sacerdote GARRONE don Giorgio per gli immobili identificati al NCT del Comune di CRISSOLO (CN) - Fg. 4 mapp. 20 di mq. 442, e mapp. 28 per mq. 408 con sovrastante fabbricato ad uso "convitto-educando/casa vacanze" identificato al Catasto fabbricati: Foglio 4 particella 20 sub. 1 categoria B/1 classe U consistenza 268 m³, Foglio 4 particella 20 sub. 2 categoria B/1 classe U consistenza 767 m³ (il mappale 20 era già individuato con l'identificativo 21 prima dell'allineamento mappe) già di proprietà privata;

effettuare la conciliazione con i privati in parola per regolarizzare il possesso illegittimo delle aree di cui trattasi, dietro versamento da parte di questi ultimi al Comune, in via transattiva di una somma non inferiore a quanto a fianco di ciascuno qui di seguito indicata, con esclusione delle eventuali spese di istruttoria, di trascrizione, volturazione, ecc.:

- Sig. Aldo Giovanni PEROTTI € 30.700,00;

- Sigg.ri Antonietta, Alfredo, Alfredina e Renzo BESSONE € 115.460,00;

- Parrocchia S. Andrea Apostolo di Bra, rappresentata dal reverendo sacerdote GARRONE don Giorgio, € 5.200,00;

di disporre che:

- gli importi dovuti dai summenzionati privati dovranno essere versati entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente atto, se versati oltre il sessantesimo giorno dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria nonché dell'interesse legale in vigore, a far data dal sessantunesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto;

- il Comune dovrà provvedere alla reintegra delle aree oggetto di conciliazione nel possesso comunale nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto dai privati al Comune in virtù del presente provvedimento, risultando fallito l'esperimento di conciliazione;

- le conciliazioni oggetto del presente atto possono essere portate a termine singolarmente, indipendentemente dal buon esito delle altre che saranno le uniche destinatarie, se del caso, delle disposizioni di cui al paragrafo precedente;

- le conciliazioni in parola sono conseguenti al rilascio da parte dei privati della formale rinuncia ad ogni futura controversia inerente l'argomento, nei confronti di Regione e Comune per la restituzione di somme derivanti da eventuali abbattimenti disposti successivamente alla conclusione del procedimento in questione;

- il Comune di CRISSOLO (CN) dovrà investire tutte le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, con esclusione di quelle a rimborso di eventuali spese procedurali, per spese di investimento e miglioramenti fondiari a favore della comunità titolare dell'uso civico, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 29/2009;

- il Comune di CRISSOLO (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di vendita che verranno stipulati con i privati relativamente alle istanze in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo di tutte le registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti le autorizzazioni di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati acquirenti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Marco Piletta